



NUOVE PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO BOVINO – LIQUAME E AVICOLO), DI SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DEI CEREALI (SEMI SPEZZATI DI MAIS), DI SOTTOPRODOTTI DELLA TRASFORMAZIONE DELL'UVA (VINACCE), DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (SIERO DI LATTE) E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE).
SOCIETA' "BIOGAS SAN VITTORIO S.R.L. – SOCIETÀ AGRICOLA" – COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TV)

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia da biogas del Comune di Ponte di Piave – TV (trasmesso con nota protocollo comunale n. 1692 del 9 febbraio 2012), nonché nello schema di Atto unilaterale d'obbligo (protocollo n. 131122 del 19 marzo 2012), ossia:
 - a. garantire che, in fase di costruzione dell'impianto, abbia luogo l'integrale ripristino dei danni arrecati da mezzi di cantiere alla viabilità nel tratto sopraccitato;
 - b. condurre, in fase di esercizio dell'impianto, le verifiche necessarie a quantificare la maggior usura arrecata alle infrastrutture viarie nel tratto di viabilità comunale interessata (via Ferrara, a partire dall'incrocio con via Fossadelle fino al civico n. 14), garantendo che tali verifiche vengano condotte annualmente, entro la fine del mese di settembre, in contraddittorio con l'Amministrazione comunale;
 - c. contribuire alle spese di manutenzione dello stesso tratto viabilistico nella misura che verrà stabilita in base agli esiti di tali indagini.
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. ministeriale n. ITV/III/1484/14938/RA dell'8 marzo 2012), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 132832 del 20 marzo 2012, ossia:
 - a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
 - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
 - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
 - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
 - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
 - h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T0312891), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica alla Società agricola.
4. Realizzare la variante progettuale dell'impianto di produzione di biogas ed energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.



1fa8c17a



5. Gestire le opere e le infrastrutture connesse all'impianto (elettrdotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
6. Gestire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
 - a. termostatazione fermentatori anaerobici (1.800 MWh/anno);
 - b. del riscaldamento delle strutture agricolo-produttive (400 MWh/anno).In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
7. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
8. Fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento annuo e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come sottoprodotto di origine biologica proveniente dall'attività di allevamento ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:
 - a. accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Treviso il 30 settembre 2011, al n. 11212 (effluente bovino);
 - b. accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso – il 25 novembre 2016, al n. 6779, priv. S 3[^] (effluente bovino);
 - c. accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso – il 10 maggio 2018, al n. 2362, priv. S 3[^] (effluente bovino);
 - d. accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso – il 19 ottobre 2022 al n. 4384, priv. S 3[^](pollina);
9. Fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della L.R. n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento annuo e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come sottoprodotto ai sensi dell'184 bis del D. Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:
 - a. accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 24 gennaio 2020, al n. 335, priv. S 3[^] (vinacce);
 - b. accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 24 gennaio 2020, al n. 336, priv. S 3[^] (vinacce);
 - c. accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso l'8 luglio 2022 al n. 3088 (cereali);
 - d. accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 10 ottobre 2022 al n. 43838 (siero di latte).
10. L'approvvigionamento dei sottoprodotti di cui ai precedenti punti viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui:
 - a. effluente zootecnico di origine bovina per un totale di 4.093 tonnellate all'anno tal quali;
 - b. effluente zootecnico di origine avicola per un totale di 2.000 t/a t.q.;
 - c. sottoprodotto della lavorazione dei cereali per un totale di 2.500 t/a t.q.;
 - d. sottoprodotto della trasformazione dell'uva (vinacce) per un totale di 1.500 t/a t.q.;
 - e. sottoprodotto della lavorazione del latte (siero) per un totale di 3.500 t/a t.q..
11. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Ponte di Piave (TV), ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) e all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
12. Relativamente al conferimento dei sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento avicolo (pollina), rispettare le modalità di trasporto dell'effluente zootecnico previste al paragrafo n. 9 dell'Allegato A dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 21 aprile 2021 ed eventuali successive



1fa8c17a



modifiche e integrazioni. In presenza di animali nel punto di prelievo dell'effluente zootecnico avicolo, garantire che:

- a. gli automezzi dopo ogni scarico e comunque prima di accedere all'allevamento, devono essere sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, che deve avvenire presso un idoneo impianto. Un documento che attesti tale operazione deve essere lasciato a disposizione dell'allevatore;
 - b. l'automezzo deve essere attrezzato in modo da non disperdere materiale nel tragitto;
 - c. il materiale deve essere adeguatamente coperto;
 - d. per i nuovi allevamenti, e anche per gli esistenti dove la situazione lo consenta, deve essere previsto un ingresso dedicato che consenta il ritiro del materiale senza che gli automezzi entrino in allevamento;
 - e. per gli allevamenti preesistenti, gli automezzi devono accedere al punto di carico attraverso percorsi dedicati che evitino il più possibile l'accesso all'area di allevamento; in ogni caso i percorsi devono avere una superficie lavabile e disinfettabile. Qualora ciò non fosse possibile, deve essere garantita la disinfezione degli automezzi in ingresso e in uscita e il mantenimento dei percorsi in buone condizioni e puliti. Se la situazione ambientale non consente una corretta separazione delle attività, per quanto possibile, il carico deve essere effettuato all'esterno dell'allevamento;
 - f. sul registro di entrata/uscita automezzi devono essere registrate le informazioni relative agli automezzi deputati al ritiro del materiale.
13. Con riferimento al precedente punto, rispettare le disposizioni emanate in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza dall'Unità Organizzativa reg.le Sanità Animale e Farmaci Veterinari ai sensi del Reg (UE) 687/2022.
14. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 7.760 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
15. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
16. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
17. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
18. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
19. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e comma 14 dell'articolo 273-bis del D Lgs n. 152/2006, in ordine all'adeguamento ai nuovi limiti di emissione per i medi impianti di combustione di biogas entro il 1° gennaio 2030, trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Venezia) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella paragrafo (3) Motori fissi a combustione interna, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii.. così come riportata di seguito (valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 5%):
- | Parametro | Limite |
|---|------------------------|
| COT (esclusi composti metanici) | 100 mg/Nm ³ |
| CO | 800 mg/Nm ³ |
| NO _x (espressi come NO ₂) | 500 mg/Nm ³ |
| Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl) | 10 mg/Nm ³ |
20. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso).



1fa8c17a



21. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del cogeneratore sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento e analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN) in vigore al momento del controllo.
22. Gestire un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
23. Gestire, sempre ai sensi del D Lgs n. 81/2008, un Piano di Formazione e Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
24. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
25. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
26. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
27. Adottare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021, ossia:
 - a. Presentare alla Provincia di Treviso – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte B [agroindustriale] al DM 25.2.2016.
 - b. Verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo:
 - rapporto tra quantità di azoto totale da effluente di allevamento e/o assimilati (tra cui il digestato) apportata per unità di superficie (170 kg/ha in ZVN e 340 kg/ha in ZO);
 - Maximum Application Standard (MAS), per ciascuna coltura;
 - efficienza minima, per tipologia di effluente zootecnico e/o digestato.
 - c. Compilare il Registro delle concimazioni in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021.
 - d. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare agli articoli 20 e 21 dell'allegato “A” alla DGR n. 813/2021, nonché alle disposizioni di cui all'Allegato 19 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021 concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
 - e. In riferimento al precedente punto, il produttore dovrà dimostrare il rispetto delle caratteristiche chimiche del “digestato agroindustriale” attraverso l'effettuazione di analisi annuali effettuate presso laboratori accreditati ai sensi della LR n. 33/85, con oneri a carico del produttore stesso.
 - f. Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) e alla Provincia di Treviso, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del “digestato agroindustriale” autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
 - g. Con riferimento al campionamento del “digestato agroindustriale”, sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) e alla Provincia di Treviso.
 - h. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agroindustriale, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
 - i. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.



1fa8c17a



- j. Adottare il “REGISTRO DI CONFERIMENTO MATRICI IN INGRESSO E DI PRODUZIONE MATERIALI IN USCITA”, secondo lo schema in Allegato 7 alla DGR n. 813/2021.
- k. Adottare a bordo del mezzo di trasporto gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 813/2021.
- l. Per l'impiego di sottoprodotti di origine animale (SOA) è fatto obbligo al soggetto gestore dell'impianto l'effettuazione di altre determinazioni volte alla ricerca dei seguenti contaminanti organici, quali Diossine, IPA, PCB.
28. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Treviso) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.
29. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Treviso) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
30. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Ponte di Piave (TV) la data di dismissione dell'impianto.
31. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
32. In relazione al precedente punto, garantire il rispetto – e i termini previsti – dalla polizza fideiussoria n. 96.81326607 del 12 giugno 2012 e relativi Atti di variazione, emessa dalla Compagnia di Assicurazioni “UnipolSai Assicurazioni SpA” a favore della Regione del Veneto, ai fini di cautelare l'Amministrazione regionale dall'eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Di prescrivere, altresì, alla società “Biogas San Vittorio s.r.l. – società agricola” il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso (rif. fascicolo n. 68850, protocollo n. 24297 del 17 novembre 2011 e successivo aggiornamento protocollo n. 0012862 del 1° settembre 2015).

E' fatto divieto di utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.

Si raccomanda inoltre:

- di esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
- di rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Ponte di Piave (TV).
- sempre con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, di rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
- di conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto;
- garantire, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni vigenti (DGR n. 1835/2016 fino al 31 dicembre 2021 e DGR n. 813/2021 dal 1° gennaio 2022) inerenti le modalità di stoccaggio degli effluenti e assimilati, nonché i criteri di spandimento agronomico dei medesimi.



1fa8c17a

